

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Az Multirischi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative di Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Con riferimento alle Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività, il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel Dip aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del Dip aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività: l'assicurazione vale nel mondo intero esclusi USA e Canada; la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del Dip aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2%, 3%, 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa <Allianz S.p.A.>

Prodotto "Az Multirischi"

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 4.867.921;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.




Che cosa è assicurato?


Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Polizza.
Sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto

	dell'attività indicata in Scheda di Polizza.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	
Garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi Incendio	L'assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'attività indicata in Scheda di Polizza o presso terzi.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro	L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di inoperatività l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Garanzia aggiuntiva Malattie professionali	L'assicurazione è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Garanzia aggiuntiva Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	L'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività.
Garanzia aggiuntiva Danni alle cose movimentate	L'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.
Garanzia aggiuntiva Postuma da posa in opera e manutenzione	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose – anche non installati dall'Assicurato stesso – per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, mantenuti o riparati. Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente. Se l'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del Decreto medesimo.
Garanzia aggiuntiva Infortuni subiti da subappaltatori e prestatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile)	Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro anche i subappaltatori e prestatori d'opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.

Garanzia aggiuntiva Danni a condutture e impianti sotterranei	L'assicurazione comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.
Garanzia aggiuntiva Danni da scavo sterro e reinterro	L'assicurazione comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e reinterro. Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente. Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.
Garanzia aggiuntiva Danni da cedimento e/o franamento del terreno	La copertura assicurativa comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) causata da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; • rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile; • inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; • umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali; • proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; • proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili; • veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; • Furto, ad eccezione dei danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa; • lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quelli oggetto di committenza eseguiti in conformità alla norma vigente e purchè ne derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale; • prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti;

	<ul style="list-style-type: none"> • opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso e aperte al pubblico; • operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; • smarrimento ed errata consegna; • utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.); • attività off-shore e rigs; • interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali; • rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; <p>b) alle Cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di Esplosivi quando sono assicurate attività edili) di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; • altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisi in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'attività indicata in Scheda di Polizza, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento; • oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori; <ul style="list-style-type: none"> ▪ che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile; • dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità; • da cedimento e franamento del terreno; • da vibrazioni o assestamenti del terreno; • trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate; <p>c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; • all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; <p>d) sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti; • alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili; • punitivi di qualsiasi natura; • derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività indicata in Scheda di Polizza, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività indicata in Scheda di Polizza non altrimenti evitabili.
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività</p>	
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Ricorso terzi incendio</p>	<p>Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro</p>	<p>È esclusa la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro; • all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; • all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o

	<p>provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Malattie professionali</p>	<p>L'assicurazione non vale:</p> <ol style="list-style-type: none"> per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. <p>L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing; per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato. <p>Sono in ogni caso escluse la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle cose movimentate</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle cose trasportate; rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale; subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Postuma da posa in opera e manutenzione</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ad impianti, attrezzature, Cose installate, riparate o mantenute limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione delle stesse; da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati; da mancato o intempestivo intervento manutentivo; relativi allo svolgimento di attività di riparazione di biciclette, veicoli e natanti; concernenti attività edili.
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Infurtuni subiti da subappaltatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile)</p>	<p>Sono escluse le malattie professionali.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni a condutture ed impianti sotterranei</p>	<p>Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività.</p>
<p>Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da scavo sterro e reinterro</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a condutture e/o impianti sotterranei in genere; alle opere stesse.

Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da cedimento e/o franamento del terreno	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni da inquinamento accidentale	Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a) e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi della vigente normativa, nonché gli amministratori delle medesime; c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate al precedente punto c) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività indicata in Polizza, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	
Per ogni sinistro che comporti un danno a cose indennizzabile a termini della Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	Franchigia
Committenza auto	Limite di indennizzo Franchigia
Lavoro presso terzi – danni ambito lavori	Limite di indennizzo Scoperto
Danni a veicoli di terzi durante le operazioni di carico/scarico anche presso terzi	Limite di indennizzo Franchigia
Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e /o cani	Franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito fognature	Scoperto
Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi	Limite di indennizzo Scoperto
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	Scoperto
Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro	Franchigia Danno biologico opzionabile
Ricorso Terzi Incendio per danni avvenuti presso terzi	Limite di indennizzo
Danni alle cose movimentate	Scoperto
Postuma da posa in opera e manutenzione	Scoperto
Danni a condutture e impianti sotterranei	Scoperto
Danni da cedimento e/o franamento del terreno	Scoperto
Danni da scavo, sterro e reinterro	Scoperto
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
 - Importo indennizzato = 900-200= 700 euro

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro
- Importo indennizzato = 1.000-200= 800 euro

- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro
 - Scoperto 10% su Danno accertato = 400
 - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
- Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400
- Importo indennizzato = 4.000-400= 3.600 euro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività</p> <p>L'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza; b) informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. <p>L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.</p> <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.</p>
Prescrizione	I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.





Quando e come devo pagare?


Premio	Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro

	Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.
--	--

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese che operano nel settore edilizia in presenza delle condizioni previste dall'Impresa.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 22%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché</p>

	provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
Lite transfrontaliera	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione responsabilità civile generale

AZ Multirischi

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 56 - 03 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Fatturato (valida ai fini del calcolo del Premio di Responsabilità Civile Terzi basato sul parametro Fatturato): il volume di affari dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia da cessioni di beni ammortizzabili sia dall'intermediazione immobiliare, relativo all'attività oggetto di Assicurazione.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Impresa: Allianz S.p.a.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svolgono l'Attività dichiarata a favore dell'Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	4
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	5

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Art. 1.7 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di assicurazione

(Valido solo in caso di applicazione di uno sconto commerciale a cura dell'intermediario)

Art. 1.11 - Recupero sconto commerciale

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di Polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;

alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'art. 1.2 "Durata e proroga dell'Assicurazione", il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio indicata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei Premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Compagnia coassicuratrice.

Ogni modifica dell'Assicurazione, che richieda la stipula di un nuovo contratto, impegna le Compagnie coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Compagnia delegataria.

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, si intende elevato a 30 giorni.

PD - Proroga del termine di denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.19 "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro, il termine indicato per la denuncia dei sinistri si intende raddoppiato.

Condizioni di assicurazione

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa vale per l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza che l'Impresa tiene indenne di quanto questi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai casi disciplinati all'art. 3.2 "Le prestazioni della copertura assicurativa", **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa"**.

Art. 3.2 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa si obbliga, **fino a concorrenza dei massimali/limiti di indennizzo e con l'applicazione delle franchigie/scoperti indicati nella Scheda di Polizza**, a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

3.2.1 Le attività complementari e accessorie

L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da attività di carattere complementare e accessorio a quella descritta nella Scheda di Polizza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
- operazioni di carico e scarico anche se tali operazioni sono effettuate con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici. Sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; restano comunque **esclusi i danni dovuti a incendio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso**;

a condizione che le stesse siano svolte direttamente dagli Addetti all'Attività dichiarata.

3.2.2 Le attività collaterali

L'assicurazione vale anche per le attività collaterali che non siano inerenti all'Attività dichiarata; a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di attività collaterale rientrano:

- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - esclusa quella professionale - dei sanitari e degli addetti al servizio;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Per le attività collaterali affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

3.2.3 Il dolo dei prestatori di lavoro

L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

3.2.4 La responsabilità personale dei Prestatori di lavoro

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi, **entro il limite del Massimale assicurato, i Prestatori di lavoro stessi, limitatamente ai danni da essi subiti (escluse le malattie professionali) per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

3.2.5 La committenza auto

L'assicurazione ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge e vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Condizioni di assicurazione

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori, e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

Qualora esista Polizza di responsabilità civile obbligatoria per i rischi della circolazione o navigazione di natanti, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente garanzia. Nel caso in cui la Polizza di responsabilità civile obbligatoria, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio".

3.2.6 Il lavoro presso terzi

L'assicurazione comprende l'Attività dichiarata svolta presso terzi. A tal fine si precisa che relativamente ai danni alle Cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori, rientrano in garanzia esclusivamente quelle Cose che, per volume e peso, non possono essere rimosse senza particolare difficoltà in relazione alla tipologia di intervento.

Tali limitazioni non si applicano alle attività complementari o accessorie svolte presso terzi, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento.

3.2.7 Le azioni di rivalsa INPS

L'assicurazione, per i danni verso terzi, vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quello sopra citato, non rientrano nella presente garanzia.

3.2.8 La responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante:

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o dei locali su tutto il territorio nazionale **sempreché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata**. Sono comprese le pertinenze inclusi eventuali giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;
- dai danni da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati o dei locali che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività, incluse eventuali pertinenze. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.**

La responsabilità civile della proprietà del fabbricato si intende operante per:

- l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

3.2.9 I danni a cose di terzi in consegna e custodia

L'assicurazione comprende inoltre i danni a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro.

Sono esclusi i danni:

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle Cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o Cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e dei clienti.

3.2.10 Le attività edili

La copertura assicurativa è estesa:

- ai danni cagionati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
- alla detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. **I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi qualora si verificano oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;**
- ai danni da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa;
- alla responsabilità che ricade sull'Assicurato, in qualità di appaltatore, per i danni cagionati a Terzi da subappaltatori e/o prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.3 - Le esclusioni della copertura assicurativa

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

a) causata da o dovuti a:

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- umidità, stitlicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- furto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.2.10 "Le attività edili";
- lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.2.8 "La Responsabilità civile riconducibile al fabbricato ove si svolge l'Attività dichiarata";
- prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti;
- opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.2.10 "Le attività edili";
- operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- detenzione e impiego di esplosivi ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.2.10 "Le attività edili";
- smarrimento ed errata consegna;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- attività off-shore e rigs;
- interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
- rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

b) alle Cose:

- altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio (tranne quelli derivanti da detenzione e impiego di esplosivi quando sono assicurate attività edili) di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- altrui derivanti da attività svolte presso terzi e trovantisi in ambito lavori e che per volume e peso possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento;
- oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 codice civile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3.2.9 "I danni a cose di terzi in consegna e custodia";
- dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- da cedimento e franamento del terreno;
- da vibrazioni o assestamenti del terreno;
- trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate ad eccezione di quanto previsto nell'art. 3.2.9 "I danni a Cose di terzi in consegna e custodia";

c) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente:

- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

d) sono inoltre esclusi i danni:

- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei in genere nonché quelli da essi conseguenti;
- alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;
- punitivi di qualsiasi natura;
- derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili.

Art. 3.4 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

Condizioni di assicurazione

- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le Società che risultino controllanti, controllate o collegate alla Società Assicurato o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestato di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto delle attività assicurate.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile

Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali, sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio, con i limiti di indennizzo e le franchigie ivi indicati.

Art. 3.5 - Ricorso Terzi Incendio

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione è estesa ai danni a Cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali ove si svolge l'Attività dichiarata o presso terzi.

Sono esclusi i danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Art. 3.6 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

La garanzia è anche prestata per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Si precisa, a tal fine, che eventuali azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

E' esclusa dalla presente garanzia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o i suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato nella Scheda di Polizza per l'assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Art. 3.7 - Malattie professionali

A parziale deroga delle esclusioni previste nell'art. 3.6 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro", l'Assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.

Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale assicurato per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Condizioni di assicurazione

L'assicurazione non vale:

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.
 L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- 5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cui all'art 3.19 "Obblighi" della presente sezione, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Art. 3.8 - Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Art. 3.9 - Danni alle cose movimentate

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), l'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose trasportate;
- rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 3.10 - Postuma da posa in opera e manutenzione

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o Cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni cagionati a terzi dai suddetti impianti o Cose installati, mantenuti o riparati.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Se l'assicurazione è presta per le attività di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ed Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art.3 del Decreto medesimo.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad impianti, attrezzature, Cose installati, riparati o mantenuti **limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori** e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le Cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di biciclette, veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

Condizioni di assicurazione

Per i danni a persone è operante il **Massimale assicurato di responsabilità civile per danni a terzi**.

Art. 3.11 - Infortuni subiti da subappaltatori e prestatori di opere e servizi (art. 2222 codice civile)

A parziale deroga della lettera d) dell'art. 3.4 "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **con esclusione delle malattie professionali**, anche i subappaltatori e prestatori d'opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale**.

Art. 3.12 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera d), l'assicurazione comprende i danni a condutture e/o impianti sotterranei.

Art. 3.13 - Danni da scavo, sterro e reinterro

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose cagionati da lavori di scavo, sterro e reinterro.

Tale estensione di garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione **e comunque non oltre il numero dei giorni indicati nella Scheda di Polizza successivi alla consegna dei lavori al committente**.

Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento del terreno.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

Art. 3.14 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera b), la copertura assicurativa comprende i danni a Cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art. 3.15 - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3.3 "Le esclusioni della copertura assicurativa" lettera a), l'assicurazione si estende ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture**.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

Operatività delle garanzie di Responsabilità Civile

Art. 3.16 - Delimitazione territoriale

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada.

Qualora sia presente nella Scheda di Polizza la garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)", tale estensione di garanzia vale per il mondo intero.

Art. 3.17 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale assicurato stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati**.

Art. 3.18 - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del Fatturato relativo all'Attività dichiarata in Polizza.

Tale Premio viene:

- **anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base all'ammontare del Fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione. L'acconto di Premio non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.**
- **regolato alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare del Fatturato a consuntivo.**

Condizioni di assicurazione

A) Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'ammontare del Fatturato a consuntivo.

Nel caso in cui il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato tale comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

B) Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'impresa, ricevuta la comunicazione dell'ammontare del Fatturato a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria. Il Premio di regolazione, determinato applicando i tassi di regolazione annuale del Premio indicati nella Scheda di Polizza al Fatturato a consuntivo, non può essere inferiore al Premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato, aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

C) Fatturato a consuntivo superiore al doppio del Fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione

Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare del Fatturato a consuntivo risultasse superiore al doppio dell'ammontare del Fatturato dichiarato all'inizio del Periodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio, quest'ultimo, per i successivi Periodi di assicurazione, sarà determinato in base all'ammontare di un Fatturato pari al 75% dell'ammontare dell'ultimo Fatturato a consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile

Art. 3.19 - Obblighi

Fermi gli obblighi previsti per legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile;
- informare l'Impresa circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Art. 3.20 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalla presente Sezione.

Condizioni di assicurazione

L'Impresa comunque:

- a) assume, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- b) designa, ove occorra, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- c) assume le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa, nell'ambito di tale limite, non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3.21 - Limite massimo di Indennizzo / risarcimento

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi o risarcimenti rispettivamente maggiori delle somme e dei massimali assicurati.

Art 3.22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di Sinistro, **il Contraente deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.**

Il Contraente può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'ammontare corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, essa pagherà l'Indennizzo comunque **entro i limiti previsti dalla Scheda di Polizza.**

Art. 3.23 - Lavori in Subappalto per la garanzia di Responsabilità Civile

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori per cui si intende assicurata la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i Danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici e/o da prestatori di opere e servizi (articolo 2222 Codice Civile), mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, vale quanto di seguito precisato.

Qualora in caso di Sinistro si dovesse constatare che la percentuale di fatturato ceduta eccede il valore massimo indicato nella Scheda di Polizza, l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra:

- il Premio calcolato per la percentuale indicata in Polizza;
- il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.

L'Impresa tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non sia superiore a 10 punti percentuali.